



Marco Casini
NOTAIO

REPERTORIO N. 10387

RACCOLTA N. 7838

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PER MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno sedici (16) del mese di ottobre in Firenze, Via delle Mantellate n. 9, al piano primo, alle ore diciassette e minuti cinque.

~~Registrato a Firenze~~

~~il 23/10/2025~~

~~al n. 42484~~

Dinanzi a me Avv. Marco Casini Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei

~~serie 1T~~

Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, assistito dai testimoni:

~~con € 200,00~~

- Maffia Stefania, nata a Bari il giorno 12 marzo 1969 e residente a Sesto Fiorentino (Firenze), Via I Settembre n.38 e

- Maisano Catia, nata a Firenze il giorno 18 aprile 1962 e residente a Firenze, Via Francesco Domenico Guerrazzi n. 24,

è presente la Signora:

- Beneforti Gigli Ida, nata a Firenze il 22 Aprile 1950, domiciliata per la carica in Bagno a Ripoli (Firenze), Via dell'Antella n. 58, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Fondazione denominata "**NUOVI GIORNI ONLUS**", con sede in Bagno a Ripoli (Firenze), Via dell'Antella n. 58, presso la Società della Salute, Codice Fiscale 94194030485, iscritta al Numero 851 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Toscana ai sensi del D.P.R. n.361/2000, iscritta al Numero 31298 del Registro Regionale delle Onlus-Sezione Provincia di Firenze con provvedimento della Direzione Regionale Toscana in data 10 Settembre 2012, costituita con atto ai rogiti del Dottor Fabio Baldi Vice Segretario Generale del Comune di Bagno a

	Ripoli in data 26 Ottobre 2010 Repertorio n.4588, registrato a Firenze il 7	
	Febbraio 2011 al n. 76-1, con successiva modifica dello Statuto con verbale ai	
	rogiti del Notaio Antonino Poma di Firenze in data 26 Giugno 2012 Repertorio	
	n.231505 Fascicolo n.9573, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze in data	
	17 Luglio 2012 al n.13658 serie 1T, successiva modifica dello Statuto con atto ai	
	rogiti del Notaio Marco Casini in data 3 Giugno 2019 Repertorio n.6219 Raccolta	
	n. 4942 registrato a Firenze il giorno 11 Giugno 2019 al n.17979 e successiva	
	modifica dello Statuto con atto ai rogiti del Notaio Marco Casini in data 27	
	luglio 2021 Repertorio n.7589 Raccolta n.6022, registrato a Firenze in data 30	
	luglio 2021 al n.34412 Serie 1T.	
	La Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premette	
	che a seguito di regolare convocazione inviata a tutti gli interessati nei modi e	
	nelle forme previsti dall'articolo 16 dello Statuto vigente della Fondazione,	
	trovasi qui riunito in questo giorno, luogo ed ora il Consiglio di Amministrazione	
	della Fondazione "Nuovi Giorni Onlus" per discutere e deliberare sul seguente	
	Ordine del Giorno:	
	1. Modifiche dello Statuto ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore.	
	La Comparente invita quindi me Notaio ad assistere allo svolgimento	
	dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione per redigerne il Verbale relativo.	
	Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:	
	assume la Presidenza della presente adunanza del Consiglio di Amministrazione	
	nella detta sua qualità ai sensi dell'articolo 16 del vigente Statuto sociale, la	
	Comparente stessa, la quale constata e fa constatare che sono presenti:	
	del Consiglio di Amministrazione:	
	2	

	- Beneforti Gigli Ida, Presidente, Comparente sopra generalizzata;	
	- Ermini Giampiero, nato a Figline Valdarno (Firenze) il giorno 27 Agosto 1951,	
	Vice Presidente;	
	- Rossetti Sonia, nata a Rufina (Firenze) il giorno 19 novembre 1963, Consigliere;	
	- Rosi Cristina, nata a Firenze il giorno 21 novembre 1957, Consigliere;	
	- Masini Liliana, nata a Cortona (Arezzo) il giorno 15 aprile 1955, Consigliere;	
	- Bruschetini Daniele, nato a Reggello (Firenze) il giorno 18 Luglio 1965,	
	Consigliere;	
	- Fusi Antonio nato a San Casciano in Val di Pesa (Firenze) il giorno 6 luglio	
	1957, Consigliere.	
	Il Presidente constata e fa constatare altresì la presenza dell'Organo monocratico	
	di controllo, Bausi Enrico, nato a Firenze il giorno 15 Maggio 1952.	
	Il Presidente dichiara di aver verificato l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti e la regolarità della costituzione della presente riunione ed esistendo	
	tutti i presupposti previsti dalla legge il Presidente medesimo dichiara il Consiglio	
	di Amministrazione validamente costituito e, quindi, la presente adunanza idonea	
	a deliberare sull'antiesteso Ordine del Giorno.	
	Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale	
	espone al Consiglio di Amministrazione le modifiche dello statuto che si rendono	
	necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,	
	come da comunicazione dei competenti uffici della Città Metropolitana di	
	Firenze protocollata in data 16 settembre 2025 con il Protocollo N.0044405/2025,	
	in particolare con le seguenti necessarie proposte di modifica:	
	- qualificazione come "Sostenitori" e non come "Fondatori" delle persone fisiche	
	e/o giuridiche e degli enti di cui all'articolo 9 dello Statuto vigente e conseguente	

	- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;	
	- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.	
	Non costituiscono incremento del fondo di dotazione, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori Promotori, dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso di spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi in conformità agli articoli 8, 9 e 10 del presente Statuto.	
	Il fondo di gestione è costituito:	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;	
	- da ogni eventuale contributo, elargizione, donazioni, disposizioni testamentarie o atti di trust non espressamente destinati al fondo di dotazione e da attività di raccolta fondi di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo Settore;	
	da eventuali altri contributi non destinati al fondo di dotazione dallo Stato, concessi da enti territoriali o da altri enti pubblici;	
	dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;	
	dai ricavi derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione e dalle attività istituzionali, strumentali e secondarie a quelle di interesse generale di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo Settore;	
	Tutte le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa."	
	"Art. 7 - Membri della Fondazione	
	5	

"Art. 10 — Partecipanti

Possono divenire Partecipanti quegli Enti, persone fisiche o giuridiche, che condividano i fini della Fondazione e intendano contribuire in modo congruo alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti di somme in denaro, annuali o pluriennali con le modalità e nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero contributi in immobili o beni strumentali (materiali, attrezzature e simili), destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione e con queste ultime coerenti alle spese annuali di esercizio o alla realizzazione di specifiche attività della Fondazione.

La congruità del contributo e l'ammissione sono esaminate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività.

L'accettazione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il diniego alla richiesta di ammissione deve essere motivato con riferimento alle cause di cui al successivo articolo 12 in quanto compatibili. Il Consiglio di Amministrazione comunica con lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni la decisione motivata di diniego.

In nessun caso i Partecipanti hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Non possono aderire alla Fondazione come Partecipanti le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche."

	"Art. 11 – Sostenitori e Partecipanti esteri	
	Possono aderire alla Fondazione come Fondatori ovvero come Partecipanti anche	
	le persone fisiche e giuridiche, aventi sede all'estero.	
	Non possono aderire alla Fondazione come Sostenitori ovvero come Partecipanti	
	le amministrazioni pubbliche nonchè gli enti sottoposti a direzione e	
	coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche."	
	"Art. 15 – Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da sette	
	membri:	
	- tre componenti sono nominati dalla Società della Salute di Firenze Sud-Est;	
	- un componente è nominato a maggioranza dai Sostenitori; in mancanza dei	
	Sostenitori il componente é nominato a maggioranza dai Partecipanti e rimane in	
	carica fino a quando i Sostenitori non nominano il componente loro spettante, il	
	cui mandato scadrà insieme agli altri componenti del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- tre componenti sono nominati a maggioranza dai Partecipanti.	
	Qualora, per qualsiasi motivo dovesse cessare di esistere la Società della Salute	
	Fiorentina Sud-Est, i tre membri di competenza saranno nominati a maggioranza	
	dai Comuni Fondatori promotori e dai Comuni Fondatori Promotori Sopravvenuti.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni e, alla scadenza, sino	
	alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria	
	amministrazione.	
	I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente e sono	
	rieleggibili.	
	In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i	
	8	

	Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del	
	Consiglio.	
	Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri,	
	l'intero Consiglio di Amministrazione decade.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.	
	Il Consiglio di Amministrazione:	
	a) nomina il Presidente della Fondazione e un vice – Presidente;	
	b) definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, secondo gli scopi di	
	cui all’art. 3 del presente Statuto;	
	b.1) delibera l'ammissione di eventuali Comuni tra i Fondatori Promotori	
	Sopravvenuti;	
	c) fissa i criteri per divenire Sostenitori e Partecipanti alla Fondazione e procede	
	alla relativa nomina;	
	d) delibera eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della	
	fondazione;	
	e) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del	
	patrimonio;	
	f) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;	
	g) svolge l’ordinaria e la straordinaria amministrazione anche in relazione	
	all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente art.3;	
	h) delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, operazioni di	
	trust nonchè all’acquisto e alla alienazione di beni immobili;	
	i) definisce i criteri di investimento del patrimonio ed assume ogni deliberazione	
	al riguardo;	
	j) nomina e revoca il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori;	

	k) nomina e revoca il Direttore della Fondazione, determinando natura e durata	
	del rapporto. In caso di mancata nomina del Direttore, i poteri ad esso attribuiti	
	dal successivo articolo 23 sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione;	
	l) assume l'eventuale personale dipendente;	
	m) approva e modifica i Regolamenti interni;	
	n) delibera la creazione di eventuali imprese strumentali al perseguimento dei fini	
	istituzionali della Fondazione."	
	Il Presidente propone quindi al Consiglio di Amministrazione di modificare lo	
	Statuto in tal senso, con le esposte modifiche degli articoli 5, 7, 9, 10, 11 e 15 e	
	quindi presenta a me Notaio il nuovo testo dello Statuto, precisando il Presidente	
	che la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende, tra l'altro,	
	dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (articolo 4 comma	
	1 del Codice del Terzo settore) e che quindi l'acronimo ETS, anche se previsto	
	nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli	
	atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino all'	
	iscrizione nel suddetto Registro.	
	Io Notaio dò quindi lettura ai membri del Consiglio di Amministrazione della	
	Fondazione dello Statuto con le modifiche proposte, Statuto che viene allegato al	
	presente verbale quale parte integrante e sostanziale sotto lettera "A".	
	Dopo breve discussione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a	
	deliberare.	
	Il Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve	
	discussione, all'unanimità.	
	delibera	
	- di approvare articolo per articolo ed integralmente nel suo complesso il nuovo	
	10	

	testo di Statuto in conformità alle proposte del Presidente, Statuto allegato al	
	presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane alla	
	Comparente alla presenza dei testimoni;	
	- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma singola,	
	ogni necessario ed opportuno potere per lo svolgimento delle pratiche necessarie,	
	con deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore, al fine ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico	
	Nazionale del terzo Settore nella sezione "Enti del Terzo Settore", per tutti gli	
	effetti di legge, ai fini dei necessari adempimenti conseguenti e per ogni altra	
	necessità connessa all'esecuzione del presente atto, con facoltà del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione di apportare allo Statuto tutte quelle modifiche,	
	aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti, nonchè	
	per apportare allo statuto eventuali modifiche di carattere formale richieste.	
	Null'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene sciolta alle ore	
	diciassette e minuti cinquantotto.	
	Tutte le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale alla presenza dei	
	testimoni ho dato lettura alla Comparente, la quale lo ha approvato	
	sottoscrivendolo con i testimoni e con me Notaio in calce ed a margine dei fogli	
	intermedi alle ore diciassette e minuti cinquantotto.	
	Consta quest'atto di tre fogli, scritti e dattiloscritti da persona di mia fiducia,	
	salvo quanto notasi di mia mano; ne occupa pagine undici e quanto fin qui della	
	presente.	
	FIRMATO BENEFORTI GIGLI IDA	
	FIRMATO STEFANIA MAFFIA	

FIRMATO CATIA MAISANO

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

	Allegato "A" all'atto N. 10387 del Repertorio N. 7838 della Raccolta in	
	data 16 ottobre 2025	
	STATUTO	
	"FONDAZIONE NUOVI GIORNI - ETS"	
	TITOLO I – GENERALITA'	
	Art. 1 – Costituzione, denominazione e durata	
	Art. 2 – Sede	
	Art. 3 – Scopo e attività	
	Art. 4 – Trust	
	TITOLO II – PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE	
	Art. 5 – Patrimonio	
	Art. 6 – Esercizio finanziario e bilancio	
	TITOLO III — ORDINAMENTO	
	Art. 7 – Membri della Fondazione	
	Art. 8 – Fondatori Promotori	
	Art 8 bis - Fondatori Promotori Sopravvenuti	
	Art. 9 – Sostenitori	
	Art. 10 – Partecipanti	
	Art. 11 – Sostenitori e Partecipanti esteri	
	Art. 12 – Esclusione e recesso	
	Art. 13 – Amici della Fondazione	
	Art. 14 – Organi della Fondazione	
	Art. 15 – Consiglio di Amministrazione	
	Art. 16 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	Art. 17 – Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione	
	1	

	Art. 18 – Il Presidente	
	Art. 19 – L’Assemblea dei Partecipanti	
	Art. 20 – Organo di controllo	
	Art. 21 – Revisore legale dei conti	
	Art. 22 – I Comitati delle Famiglie e delle Associazioni	
	Art. 23 – Il Direttore	
	Art. 24 – Clausola arbitrale	
	TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 25 – Durata ed estinzione	
	Art. 26 – Clausola di rinvio	
	TITOLO I – GENERALITÀ	
	Art. 1 – Costituzione, denominazione e durata	
	1. E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito	
	denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice	
	civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione avente la seguente	
	denominazione: "Fondazione Nuovi Giorni Ente del Terzo Settore”, da ora in	
	avanti denominata "Fondazione".	
	La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata	
	“Fondazione Nuovi Giorni - ETS “.	
	La locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", devono essere	
	utilizzati nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni al pubblico.	
	La qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende, tra l'altro,	
	dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (articolo 4 comma	
	1 del Codice del Terzo settore); quindi, l'acronimo ETS, anche se previsto nella	
	2	

	denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti,	
	nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino alla operatività	
	del suddetto Registro.	
	In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)	
	previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'articolo 104,	
	secondo comma del Codice del Terzo settore medesimo, la Fondazione è	
	soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta	
	all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.	
	2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal	
	predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'articolo	
	104, secondo comma del Codice del Terzo settore.	
	3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, la fondazione:	
	a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di	
	cui all'art. 10, c.1, lett. a), n. 1 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività	
	direttamente connesse ai suddetti settori di attività;	
	b) continua ad utilizzare la denominazione di Fondazione "Nuovi Giorni	
	organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e potrà far uso della	
	denominazione abbreviata "Nuovi Giorni ONLUS" in qualsivoglia segno	
	distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui	
	all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore, la fondazione assume	
	denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;	
	c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se	
	prevista retribuzione);	
	d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, comma 2 del	
	Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre	
	3	

	organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito	
	l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre	
	1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.	
	Art. 2 – Sede	
	La Fondazione ha la sede in Bagno a Ripoli.	
	Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purchè avvengano	
	nell'ambito del medesimo Comune.	
	Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Toscana, che	
	costituisce l’ambito territoriale primario.	
	Art. 3 – Scopo e attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o	
	più delle seguenti attività, corrispondenti alle relative lettere del comma 1	
	dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di interesse generale, in forma di	
	azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità	
	o di produzione o scambio di beni o servizi:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8	
	novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,	
	n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'articolo 5);	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei	
	ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6	
	4	

	giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'articolo 5);	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'articolo 5);	
	- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g dell'articolo 5);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera f dell'articolo 5);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di	
	cui all'Art. 5 D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (lettera i dell'articolo 5);	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e	
	al contrasto della povertà educativa (lettera l dell'articolo 5);	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei	
	lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo	
	recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui	
	all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p	
	dell'articolo 5);	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22	
	aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi (lettera q dell'articolo 5);	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e	
	successive modificazioni (lettera s dell'articolo 5)	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità'	
	5	

	organizzata (lettera z dell'articolo 5)	
	In particolare la Fondazione ha come obiettivo la solidarietà e la mutualità	
	sociale attraverso lo svolgimento di attività di assistenza a favore di persone con	
	disabilità fisica, psichica e sensoriale. A tale scopo e nell'ambito delle attività di	
	interesse generale sopra indicate, la Fondazione intende perseguire i seguenti	
	obiettivi:	
	- Provvedere al benessere e alla tutela delle persone con disabilità sostenendo le	
	politiche socio-sanitarie di intervento dei Comuni che fanno parte della Società	
	della salute di Firenze Zona Fiorentina Sud-Est e di altre realtà pubbliche e	
	private a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per il	
	miglioramento della loro qualità di vita, con particolare attenzione ai servizi	
	residenziali o comunque sostitutivi della famiglia.	
	- Favorire, in attuazione dell'art.4, lett. e) dello Statuto della Regione Toscana,	
	nel rispetto delle specifiche esigenze delle singole persone disabili, lo sviluppo di	
	una rete di servizi residenziali e semi residenziali che rispondano a criteri di	
	molteplicità e diversità di tipologie collocate in un continuum che vada da	
	strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente	
	assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta	
	intensità di assistenza sanitaria e sociosanitaria dove le persone con disabilità	
	siano stimulate ad acquisire il massimo grado di autonomia possibile e sia	
	garantita loro un'alta qualità della vita. In tale ambito potrà gestire, in proprio o	
	per conto di terzi, tutte le attività necessarie alla realizzazione e gestione dei	
	servizi progettati.	
	- Sostenere la formazione di operatori specializzati chiamati ad operare nelle	
	strutture.	
	6	

	- Promuovere iniziative per avviare e sostenere processi di integrazione che	
	valorizzino, per le persone con disabilità, tutte le possibili attività riabilitative,	
	socio-sanitarie, educative, formative, occupazionali, culturali, sportive, e sociali	
	in genere.	
	- Favorire la conoscenza e l'informazione su documenti di livello regionale,	
	nazionale ed internazionale relativa all'assistenza e alla tutela delle persone con	
	disabilità.	
	La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente	
	articolo, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali previste dagli Artt. 6 e 7	
	del Codice del Terzo Settore. Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione può	
	avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando convenzioni e	
	accordi.	
	Pertanto la Fondazione potrà:	
	a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui,	
	l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di	
	convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici	
	registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il	
	raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o	
	comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a	
	qualsiasi altro titolo detenuti, nonchè amministrare o gestire le somme rinvenienti	
	da tale gestione;	
	c) compiere atti o stipulare contratti, svolgere qualunque attività strumentale o	
	accessoria al perseguimento dello scopo dell'ente. In particolare, tra l'altro, per il	
	raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:	
	7	

	acquisire a qualunque titolo, gratuito oppure oneroso, ricevere, tramite lasciti	
	testamentari, donazioni, contratti di mantenimento, atti di destinazione, atti di	
	trust, legati per atto tra vivi come a causa di morte singoli beni o capitali, da	
	destinare all'assistenza delle persone che abbiano effettuato il conferimento o a	
	vantaggio di terzi.	
	In tali casi nell'atto potrà essere convenuto che la persona con disabilità sia	
	assistita nel medesimo immobile o porzione di immobile oggetto dell'atto ovvero,	
	con il consenso del dante causa, in altra corrispondente struttura. Nel medesimo	
	atto potrà essere altresì convenuto che la Fondazione divenuta proprietaria	
	dell'immobile o della porzione di immobile, abbia la facoltà di realizzarvi, fermo	
	il predetto obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto, una struttura di	
	casa-famiglia nella quale ospitare e far assistere altri disabili, con gradualità e	
	idoneità di inserimento, i quali risultino in attesa di ricevere le prestazioni di	
	assistenza residenziale;	
	d) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve	
	previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi	
	titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque	
	derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;	
	e) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione	
	dei suddetti beni e servizi nonchè avvalersi di consulenze specializzate in materia	
	per la gestione diretta dei medesimi;	
	f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività	
	sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della	
	Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere	
	anche alla costituzione degli organismi anzidetti;	
	8	

	g) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto, attività	
	strumentale al perseguimento degli scopi statutari;	
	h) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e	
	strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di	
	società di persone e/o di capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;	
	i) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni,	
	convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e	
	tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la	
	cittadinanza;	
	j) raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici	
	o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o	
	che ne condividano lo spirito e le finalità;	
	k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali,	
	attività di promozione e di commercializzazione, con particolare riferimento al	
	settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare beni o capitali	
	qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della	
	Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi	
	da assumere.	
	La Fondazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo	
	settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali	
	rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto	
	ministeriale ed individuate dal consiglio di amministrazione successivamente .	
	La Fondazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo	
	settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di	
	9	

	donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le	
	proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Art. 4 – Trust.	
	Nelle ipotesi in cui la Fondazione agisca come trustee in operazioni di trust	
	funzionali all’acquisizione di patrimoni da impiegare per la cura e l’assistenza di	
	soggetti bisognosi, essa sarà obbligata a tenere una contabilità separata nonché a	
	rendere evidente l’estraneità dei beni oggetto del trust rispetto al suo patrimonio.	
	In particolare, relativamente al trasferimento di beni immobili o mobili registrati	
	ad essa conferiti in trust, potrà procedere, ai sensi dell’art. 12 della legge n.	
	364/89, alla trascrizione dello stesso nella sua specifica qualità di trustee.	
	TITOLO II – PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE	
	Art. 5 – Patrimonio	
	Il patrimonio è composto da:	
	c) fondo di dotazione;	
	d) fondo di gestione;	
	Il fondo di dotazione è costituito:	
	- dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il	
	perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto	
	costitutivo e successivamente dai Sostenitori, i quali possono versare somme di	
	denaro o contribuire con donazioni di beni immobili;	
	- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi altro titolo	
	in proprietà alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le	
	norme del presente Statuto;	
	- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di	
	10	

	Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;	
	- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti	
	territoriali o da altri enti pubblici.	
	Non costituiscono incremento del fondo di dotazione, salva diversa deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori Promotori, dai	
	Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso di spese di gestione o per la	
	realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai	
	medesimi in conformità agli articoli 8, 9 e 10 del presente Statuto.	
	Il fondo di gestione è costituito:	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della	
	Fondazione medesima;	
	- da ogni eventuale contributo, elargizione, donazioni, disposizioni testamentarie	
	o atti di trust non espressamente destinati al fondo di dotazione e da attività di	
	raccolta fondi di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo Settore;	
	da eventuali altri contributi non destinati al fondo di dotazione dallo Stato,	
	concessi da enti territoriali o da altri enti pubblici;	
	dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori	
	e dai Partecipanti;	
	dai ricavi derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione e dalle attività	
	istituzionali, strumentali e secondarie a quelle di interesse generale di cui all'Art.	
	6 del Codice del Terzo Settore;	
	Tutte le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il	
	perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.	
	Art. 6 — Esercizio finanziario e bilancio	
	L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	11	

	Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare	
	il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.	
	Il Consiglio deve, inoltre, approvare entro il 31 gennaio di ogni anno il Bilancio	
	preventivo relativo all'anno in corso.	
	La secondarietà e la strumentalità delle attività diverse da quelle di interesse	
	generale deve risultare dai documenti di bilancio.	
	E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di	
	gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione.	
	La Fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Al superamento delle relative soglie di ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate la Fondazione provvede agli obblighi di redazione,	
	pubblicità e deposito previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.	
	TITOLO III — ORDINAMENTO	
	Art. 7 - Membri della Fondazione	
	I membri della Fondazione sono:	
	- i Fondatori Promotori;	
	- i Fondatori Promotori Sopravvenuti;	
	- i Sostenitori;	
	- i Partecipanti.	
	Art. 8 - Fondatori Promotori	
	I Fondatori Promotori sono:	
	- i Comuni facenti parte della zona Sud-Est di Firenze, attualmente: Bagno a	
	Ripoli, Barberino Tavarnelle, Figline e Incisa Valdarno, Londa, Greve in Chianti,	
	12	

	Impruneta, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San	
	Casciano Val di Pesa, San Godenzo;	
	- la Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est	
	- l'Azienda Sanitaria Toscana Centro (ex ASL 10), i quali hanno sottoscritto l'atto	
	costitutivo.	
	Art. 8 bis - Fondatori Promotori Sopravvenuti	
	Possono aderire alla Fondazione, acquistando a tutti gli effetti la qualità di	
	Fondatore Promotore Sopravvenuto, i Comuni che entrano a far parte	
	dell'aggregazione territoriale funzionale della zona Sud-Est di Firenze.	
	I Fondatori Promotori Sopravvenuti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi	
	dei Fondatori Promotori e pertanto, contribuiscono:	
	- ad un versamento iniziale destinato ad incrementare il Fondo di dotazione	
	dell'importo minimo che sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenuto	
	conto di quanto già corrisposto dagli altri Fondatori Promotori e Fondatori	
	Promotori Sopravvenuti;	
	- al versamento annuale di un contributo in denaro a sostegno delle attività della	
	Fondazione. Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del Fondo di	
	dotazione salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	In nessun caso i Fondatori Promotori Sopravvenuti hanno diritto al rimborso di	
	contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della	
	Fondazione.	
	Art. 9 — Sostenitori	
	Possono aderire alla Fondazione come Sostenitori le persone fisiche e/o	
	giuridiche e gli enti che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie	
	della Fondazione e che contribuiscono al patrimonio mediante un versamento	
	13	

	iniziale di una somma di denaro o mediante il conferimento di beni immobili	
	nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	L'ammissione di Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la	
	maggioranza dei due terzi dei componenti.	
	I Sostenitori contribuiscono al versamento annuale di un contributo in denaro a	
	sostegno delle attività della Fondazione nelle forme e nella misura determinata	
	dal regolamento di cui al punto precedente. Tali erogazioni annuali non	
	costituiscono incremento del Fondo di dotazione salva deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	In nessun caso i Sostenitori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di	
	altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.	
	Non possono aderire alla Fondazione come Sostenitori le amministrazioni	
	pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001	
	n.165 nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da	
	amministrazioni pubbliche.	
	Art. 10 — Partecipanti	
	Possono divenire Partecipanti quegli Enti, persone fisiche o giuridiche, che	
	condividano i fini della Fondazione e intendano contribuire in modo congruo alla	
	realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti di somme in denaro, annuali o	
	pluriennali con le modalità e nella misura da stabilirsi mediante regolamento	
	approvato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero contributi in immobili o	
	beni strumentali (materiali, attrezzature e simili), destinati allo svolgimento delle	
	attività della Fondazione e con queste ultime coerenti alle spese annuali di	
	esercizio o alla realizzazione di specifiche attività della Fondazione.	
	14	

	La congruità del contributo e l'ammissione sono esaminate e deliberate dal	
	Consiglio di Amministrazione. Non possono essere prese in considerazione	
	domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della	
	Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività.	
	L'accettazione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a	
	maggioranza dei presenti.	
	Il diniego alla richiesta di ammissione deve essere motivato con riferimento alle	
	cause di cui al successivo articolo 12 in quanto compatibili. Il Consiglio di	
	Amministrazione comunica con lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni la	
	decisione motivata di diniego.	
	In nessun caso i Partecipanti hanno diritto al rimborso di contributi versati o di	
	altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.	
	Non possono aderire alla Fondazione come Partecipanti le amministrazioni	
	pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001	
	n.165 nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da	
	amministrazioni pubbliche.	
	Art. 11 – Sostenitori e Partecipanti esteri	
	Possono aderire alla Fondazione come Fondatori ovvero come Partecipanti anche	
	le persone fisiche e giuridiche, aventi sede all'estero.	
	Non possono aderire alla Fondazione come Sostenitori ovvero come Partecipanti	
	le amministrazioni pubbliche nonchè gli enti sottoposti a direzione e	
	coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche.	
	Art. 12 – Esclusione e recesso	
	Il Partecipante può essere dichiarato decaduto con deliberazione assunta a	
	maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato	
	15	

	inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in	
	via esemplificativa e non tassativa:	
	- rinunci espressamente a partecipare e/o a contribuire alle attività della	
	Fondazione;	
	- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;	
	- non corrisponda il contributo dovuto.	
	Nel caso di Partecipante ente o persona giuridica, l'esclusione ha luogo anche per	
	i seguenti motivi:	
	- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	- apertura di procedure di liquidazione;	
	- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.	
	E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei Fondatori	
	Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti alla vita della Fondazione.	
	I Fondatori promotori ed i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione	
	medesima.	
	I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento recedere dalla	
	Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni	
	assunte.	
	Tutti gli aderenti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le	
	erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.	
	Art. 13 – Amici della Fondazione	
	Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono riconosciute "Amici	
	della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che,	
	condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei	
	suoi scopi mediante contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni professionali	
	16	

		e/o attività di volontariato.	
		Art. 14 – Organi della Fondazione	
		Gli organi della Fondazione sono:	
		- il Consiglio di Amministrazione;	
		- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;	
		- l’Assemblea dei Partecipanti;	
		- l'Organo di controllo	
		Art. 15 – Consiglio di Amministrazione	
		Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da sette	
		membri:	
		- tre componenti sono nominati dalla Società della Salute di Firenze Sud-Est;	
		- un componente è nominato a maggioranza dai Sostenitori; in mancanza dei	
		Sostenitori il componente é nominato a maggioranza dai Partecipanti e rimane in	
		carica fino a quando i Sostenitori non nominano il componente loro spettante, il	
		cui mandato scadrà insieme agli altri componenti del Consiglio di	
		Amministrazione;	
		- tre componenti sono nominati a maggioranza dai Partecipanti.	
		Qualora, per qualsiasi motivo dovesse cessare di esistere la Società della Salute	
		Fiorentina Sud-Est, i tre membri di competenza saranno nominati a maggioranza	
		dai Comuni Fondatori promotori e dai Comuni Fondatori Promotori Sopravvenuti.	
		Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni e, alla scadenza, sino	
		alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria	
		amministrazione.	
		I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente e sono	
		rieleggibili.	
		17	

	In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i	
	Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del	
	Consiglio.	
	Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri,	
	l'intero Consiglio di Amministrazione decade.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.	
	Il Consiglio di Amministrazione:	
	a) nomina il Presidente della Fondazione e un vice – Presidente;	
	b) definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, secondo gli scopi di	
	cui all’art. 3 del presente Statuto;	
	b.1) delibera l'ammissione di eventuali Comuni tra i Fondatori Promotori	
	Sopravvenuti;	
	c) fissa i criteri per divenire Sostenitori e Partecipanti alla Fondazione e procede	
	alla relativa nomina;	
	d) delibera eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della	
	fondazione;	
	e) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del	
	patrimonio;	
	f) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;	
	g) svolge l’ordinaria e la straordinaria amministrazione anche in relazione	
	all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente art.3;	
	h) delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, operazioni di	
	trust nonchè all’acquisto e alla alienazione di beni immobili;	
	i) definisce i criteri di investimento del patrimonio ed assume ogni deliberazione	
	al riguardo;	

	j) nomina e revoca il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori;	
	k) nomina e revoca il Direttore della Fondazione, determinando natura e durata	
	del rapporto. In caso di mancata nomina del Direttore, i poteri ad esso attribuiti	
	dal successivo articolo 23 sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione;	
	l) assume l'eventuale personale dipendente;	
	m) approva e modifica i Regolamenti interni;	
	n) delibera la creazione di eventuali imprese strumentali al perseguimento dei fini	
	istituzionali della Fondazione.	
	Art. 16 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:	
	- in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente	
	lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza;	
	- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero	
	ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o	
	dai Revisori dei Conti.	
	Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o in di lui	
	manca, impedimento o assenza, dal Vicepresidente, mediante avviso	
	contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo da comunicarsi a ciascun	
	membro del Consiglio e ai Revisori, almeno tre giorni prima dell'adunanza	
	anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore	
	prima dell'adunanza.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito:	
	- quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi	
	membri;	
	- quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri	
	19	

		in carica.	
		Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal	
		Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal	
		Vicepresidente.	
		Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di	
		parità di voti prevale il voto del Presidente.	
		Per le proposte di modifica dello Statuto occorre la presenza e il voto favorevole	
		di almeno 2/3 (due terzi) dei propri membri in carica e comunque la presenza ed	
		il voto favorevole di tutti i membri nominati dai Fondatori Promotori.	
		Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte	
		in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal	
		Segretario dell'adunanza.	
		Tutti i membri della Fondazione e degli organi della Fondazione possono	
		esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente della Fondazione, il	
		quale deve consentire l'esame entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento	
		della richiesta, mettendo i libri a disposizione del richiedente.	
		Art. 17 – Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione	
		I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre	
		riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle	
		riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.	
		Art. 18 – Il Presidente	
		Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della	
		Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità	
		amministrativa o giudiziaria.	
		Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di	
		20	

	Amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e	
	private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e	
	sostegno delle singole iniziative della Fondazione.	
	Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon	
	funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.	
	In caso di improrogabile urgenza, il Presidente, adotta i necessari provvedimenti	
	di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio	
	medesimo alla prima riunione.	
	Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari	
	che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della	
	Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si	
	renda necessario.	
	Il mandato dello stesso è gratuito.	
	Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o mancanza	
	spettano al Vicepresidente.	
	Art. 19 – L'Assemblea dei Partecipanti	
	L'Assemblea dei Partecipanti è un organo consultivo composto dai Partecipanti	
	alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i	
	rappresentanti da essi nominati nell'Assemblea dei Partecipanti durano in carica	
	cinque anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni,	
	incompatibilità o revoca.	
	L'Assemblea dei Partecipanti:	
	formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;	
	esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	21	

	esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate	
	dalla Fondazione;	
	elegge a maggioranza dei presenti due membri del Consiglio di Amministrazione	
	e un terzo membro in caso di mancanza di Sostenitori.	
	All'Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato	
	dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle	
	risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della	
	Fondazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il	
	luogo, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma,	
	telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.	
	E' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3	
	(tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi	
	rappresentare in Assemblea da un altro socio partecipante mediante delega scritta	
	anche in calce all'avviso di convocazione. L'Assemblea, in prima convocazione,	
	è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda	
	convocazione, è validamente costituita con qualsiasi numero dei membri	
	presenti e delibera a maggioranza dei presenti.	
	Art. 20 – Organo di controllo	
	I componenti dell'Organo di controllo, anche monocratico, ai quali si applica	
	l'art. 2399 del Codice civile, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione	
	della Fondazione e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2,	
	art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	

	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi, tra i	
	quali è eletto il Presidente. Devono inoltre essere nominati due componenti	
	supplenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla	
	adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la	
	revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Art. 21 - Revisione legale dei conti	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i	
	requisiti previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione	
	deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro.	
	23	

	Art. 22 – I Comitati delle Famiglie e delle Associazioni	
	Al fine di promuovere la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei familiari	
	e delle associazioni interessate, potrà essere istituito per ogni centro/progetto un	
	Comitato per il Coordinamento, il controllo del servizio e l’indicazione dei	
	parametri di riferimento con la finalità principale di garantire la qualità della vita	
	delle persone con disabilità.	
	Il Consiglio di amministrazione della Fondazione provvederà ad adottare apposito	
	regolamento per disciplinarne il funzionamento.	
	Art. 23 – Il Direttore	
	Il Direttore è il responsabile operativo dell’attività della Fondazione, dirige il	
	personale dipendente e coordina i collaboratori esterni. Provvede ad istruire gli	
	atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni	
	propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Collabora con il Presidente alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e	
	del bilancio consuntivo.	
	E’ responsabile del buon andamento dell’amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Direttore la rappresentanza	
	necessaria per l’esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della	
	corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti l’attività della Fondazione, ivi	
	compresi i contratti e le convenzioni derivanti dagli atti deliberati dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, aventi i	
	requisiti di professionalità e onorabilità, sia esterne alla Fondazione sia interne al	
	Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso il Direttore decade, con	
	24	

	l'accettazione della nomina, da componente del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Direttore risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria	
	attività.	
	Art. 24 – Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua	
	interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di	
	tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di	
	Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di	
	disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, al quale spetterà, altresì, la	
	nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.	
	Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.	
	La sede dell'arbitrato sarà Firenze.	
	TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 25 – Durata ed estinzione	
	La Fondazione non ha durata determinata. Nei casi di cessazione previsti dalla	
	legge, il Consiglio di Amministrazione:	
	nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del	
	patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11 e 21 delle	
	Disposizioni del medesimo;	
	- determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la	
	liquidazione ai sensi dell'art. 31 del Codice Civile osservando le disposizioni	
	vigenti, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di	
	suo scioglimento per qualunque causa, a favore di altri enti del Terzo settore,	
	previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del	
	Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.	
	25	

